

N. 07066/2010 REG.SEN.
N. 00324/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 324 del 2010 proposto da:

MERCANTI Alessandra e TAGLIAFERRI Alessio, rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Todarello, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Milano, piazza Velasca 4

contro

- COMUNE di SETTALA, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mariotti, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, largo Schuster 1

- PROVINCIA di MILANO, non costituita in giudizio

nei confronti di

SOZZI Enrico, non costituito in giudizio

per l'annullamento

del piano di governo del territorio (PGT) adottato con deliberazione consiliare 23 novembre 2009 n. 61 (impugnata col ricorso) e approvato con deliberazione consiliare 5 giugno 2010 n. 34 (impugnata con motivi aggiunti),

nonché di ogni altro atto preordinato, consequenziale e connesso.

Visto il ricorso (notificato il 22-25-28 gennaio, depositato l'11 febbraio 2010);

Visti i motivi aggiunti (notificati il 20-22-23, depositati il 24 settembre 2010);

Visti controricorso e memoria del Comune di Settala;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010, relatore il dott. Carmine

Maria Spadavecchia, l'avv. Matilde Battaglia (per delega dell'avv. Todarello) e

l'avv. Elena Giardina (per delega dell'avv. Mariotti);

Sentite le parti (ex art. 60 cod. proc. amm.) e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Settala ha adottato e approvato il piano di governo del territorio (PGT), rispettivamente con deliberazioni consiliari 23 novembre 2009 n. 61 e 5 giugno 2010 n. 34.

2. I ricorrenti, nella loro qualità di consiglieri comunali di minoranza, hanno impugnato la prima delibera con il ricorso introduttivo, la seconda con motivi aggiunti, deducendo la violazione di norme urbanistiche e di norme sul funzionamento del consiglio comunale.

3. Con il ricorso introduttivo hanno dedotto, specificamente, le seguenti censure:

(a) violazione dell'art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio), in quanto il PGT sottoposto all'esame del consiglio comunale avrebbe un contenuto diverso rispetto alla proposta di piano offerta - nella fase preliminare di formazione dello strumento urbanistico - alla consultazione delle parti sociali ed economiche (cittadini, imprenditori,

operatori, proprietari di aree, ecc.) (*primo motivo*);

(b) violazione dell'art. 4 l.r. 12/2005 (sulla valutazione ambientale dei piani) in quanto la VAS (valutazione ambientale strategica) avrebbe dovuto precedere l'adozione del piano, mentre nel caso in esame il Documento di Piano (elemento principale del PGT adottato) non corrisponderebbe a quello sottoposto a VAS, prevedendo maggiori indici volumetrici e assegnando destinazione residenziale ad aree già previste a standard (*secondo motivo*);

(c) violazione dell'art. 26 del Regolamento sul funzionamento del consiglio e delle commissioni, in quanto, nella seduta consiliare del 23 novembre 2009, su una questione pregiudiziale posta dalla minoranza ha preso la parola, esprimendo avviso contrario, non un consigliere (il solo legittimato a farlo), ma un assessore privo di tale veste (*terzo motivo*);

(d) violazione dell'art. 60 del Regolamento sul funzionamento del consiglio e delle commissioni, nonché dell'art. 13 dello Statuto, per aver il Comune ritardato l'istituzione delle commissioni consiliari permanenti, di talché il PGT è stato adottato senza il preventivo passaggio, in sede referente, dalla Commissione Ambiente e Assetto del Territorio (*quarto motivo*).

4. Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno dedotto, oltre a vizi di illegittimità derivata, le seguenti censure:

(e) il PGT è stato approvato, pur nella consapevolezza della dubbia legittimità della VAS, al solo scopo di rispettare il termine (90 giorni dalla presentazione delle osservazioni) assegnato "a pena di inefficacia degli atti assunti" dall'art. 13, comma 7, legge regionale n. 12/2005 (*primo motivo aggiunto*);

(f) la procedura di VAS - condotta all'interno dello stesso Comune, anziché affidata ad un soggetto esterno - sarebbe illegittima per l'indebita commistione di compiti tra autorità procedente e autorità competente (*secondo*

motivo aggiunto);

(g) il PGT è stato approvato senza tener conto delle prescrizioni vincolanti impartite dalla Provincia (in sede di rilascio del parere di compatibilità del PGT con il piano territoriale di coordinamento provinciale) e senza acquisire il parere obbligatorio del Parco Agricolo Sud Milano (*terzo motivo aggiunto*).

5. Il Comune, costituito in giudizio, ha controdedotto, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione all'impugnativa in quanto i ricorrenti agirebbero nella mera qualità di consiglieri comunali, senza che vi sia stata lesione alcuna delle loro prerogative.

6. Nella camera di consiglio destinata all'esame della domanda cautelare, proposta contestualmente ai motivi aggiunti, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione per essere definita in forma semplificata.

7. Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.

8. Per consolidata giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Cons. Stato 2[^], 18.6.08 n. 1148/2008), i consiglieri comunali non sono legittimati all'impugnativa di delibere dell'organo di cui fanno parte laddove agiscano soltanto a tutela del principio di legalità dell'azione amministrativa o degli interessi del Comune.

9. La legittimazione attiva dei consiglieri comunali è infatti circoscritta alle ipotesi in cui essi agiscano a tutela del proprio *munus*, denunciando lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all'interno dell'organo o dell'Ente medesimo, ossia quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere (cfr. Cons. Stato V, 15.12.05 n. 7122, 31.1.01 n. 358).

10. I consiglieri sono legittimati, in altri termini, a denunciare violazioni - procedurali o sostanziali - che comportino una menomazione delle loro prerogative; il che si verifica quando sia leso il diritto alla conoscenza degli

atti, il diritto di partecipare alle sedute e prendervi la parola, ovvero siano violate attribuzioni o sfere di competenza, come quando un procedimento modellato su una pluralità di fasi (come l'*iter* di formazione di uno strumento urbanistico) venga ad esaurirsi *uno actu*, giungendo al termine monco di una fase essenziale alla quale essi consiglieri avrebbero avuto titolo a partecipare (cfr., per una fattispecie di questo tipo, TAR Milano 2[^], 29.1.09 n. 984).

11. La legittimazione viceversa non sussiste quando il provvedimento impugnato non incida sulle prerogative e sulle posizioni giuridiche dei consiglieri e non sia ravvisabile alcuna connessione - la sola che possa abilitare all'impugnativa - tra vizi denunciati ed esercizio del mandato (cfr. TAR Milano 2[^], 4 dicembre 2009 n. 5287).

12. Alla luce di tali principi va osservato, in merito al caso in esame, che la denunciata violazione di norme attinenti alla formazione degli strumenti urbanistici non si risolve nella lesione del *jus ad officium* dei consiglieri comunali che hanno preso parte all'adozione e all'approvazione dei relativi deliberati, e pertanto non conferisce loro la legittimazione all'impugnativa che unicamente da una lesione siffatta può discendere.

13. Parimenti, non ogni violazione delle regole sul funzionamento dell'organo consiliare si risolve in una lesione delle prerogative dei suoi componenti: nel caso in esame, la circostanza che sulla questione pregiudiziale sollevata da un consigliere di minoranza abbia preso la parola, spiegando intervento *contrario*, un assessore, anziché un consigliere comunale, non ha leso le prerogative dei ricorrenti, posto che sulla questione ha avuto modo di esprimersi, *a favore*, lo stesso proponente e odierno ricorrente (consigliere Mercanti), mentre nessun "consigliere contrario" risulta che abbia chiesto la parola e se la sia vista rifiutare.

14. Anche la circostanza che la Commissione consiliare permanente sul

territorio sia stata costituita dopo l'adozione del PGT non integra un vizio idoneo ad inficiare la legittimità dei deliberati assunti dal consiglio senza il previo passaggio in commissione (all'epoca inesistente), dal momento che la costituzione delle commissioni permanenti, ancorché in ipotesi doverosa, non costituisce presupposto di legittimità dei deliberati consiliari.

15. Tutte le altre censure dedotte dai ricorrenti prospettano vizi di legittimità del PGT che essi, per quanto detto, non sono legittimati a dedurre nella mera veste di consiglieri.

16. Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva.

17. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore del Comune nella complessiva somma di € 3.000,00 (Euro tremila), oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere, Estensore

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO